

**LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1968, N. 28**

**Intervento della Regione per il miglioramento  
dei servizi di trasporto degli infermi<sup>1 2 3</sup>**

**Art. 1**

Allo scopo di migliorare il servizio infermi nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le seguenti sovvenzioni

- alla Croce Rossa Italiana Comitato prov. di Trento	L. 25.000.000
- alla Croce Rossa Italiana - Comitato prov. di Bolzano ed all'Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca di Bolzano	L. 25.000.000

**Art. 2**

Le sovvenzioni sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, dietro.

---

<sup>1</sup> In B.U. 10 settembre 1968, n. 38.

<sup>2</sup> Si vedano la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e la l.r. 30 aprile 1980, n. 6 inerenti la riforma sanitaria.

<sup>3</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

presentazione da parte degli enti interessati di un programma, nel quale siano indicati gli impegni, che gli enti assumono, per il miglioramento del servizio di trasporto degli infermi, in ordine alla efficienza e alla estensione territoriale dello stesso.

Nella provincia di Bolzano la ripartizione dell'importo tra le due istituzioni, avverrà in base ad un piano concordato di coordinamento dell'attività che preveda opportune forme di collaborazione.

**Art. 3**

Alla copertura dell'onere di Lire 50.000.000 previsto dall'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968

